

Paragrafo n. 7.5.2 Sanzioni e penalità, che sostituisce il corrispondente paragrafo del bando regionale dell'intervento settoriale Investimenti per l'esercizio finanziario 2026/2027 di cui all'allegato A al decreto n. 92/AGM del 17/04/2026

7.5.2 Sanzioni e penalità

Si applicano l'articolo 5 comma 5 e articolo 6 del DM n. 0635212/2024 e l'articolo 24-*octies* del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal d.lgs 23 novembre 2023, n. 188 (*Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali*), e dalla legge 21 aprile 2026, n. 75 – articolo 12 (*Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*) comma 1-bis lettera a), ai quali si rimanda.

Di seguito si riportano le sanzioni e penali previste dalla predetta normativa, specificando che, ogni qualvolta una di esse sia associata a domanda di aiuto biennale con pagamento dell'anticipo, la stessa non trova applicazione per l'esercizio finanziario 2026/2027 in cui non sono ammesse domande di aiuto biennali con pagamento dell'anticipo.

I beneficiari del contributo per l'intervento Investimenti che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti penali:

- a) 3 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

La stessa penalità di cui al precedente capoverso, lettera a), si applica ai beneficiari che:

- non abbiano presentato domanda di pagamento di saldo, annuale o biennale, entro i termini stabiliti dal bando regionale (cfr. paragrafo 7.2 del presente bando);
- o
- nell'ambito dei progetti biennali, abbiano percepito l'anticipo e successivamente abbiano presentato domanda di rinuncia;
- nell'ambito dei progetti annuali e biennali, abbiano presentato istanza di rinuncia nei 30 giorni antecedenti il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Dette penali si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene rilevata la fattispecie.

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

I beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1% del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto **non possono essere accolte e sono respinte**.

Ai sensi del DM n. 0635212/2024 ss.mm.ii.:

- articolo 5 comma 5, l'aiuto è versato solo se, a seguito dei controlli in loco, il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto.
- articolo 6,
 - comma 5, qualora l'importo del contributo versato, all'esito dei controlli, è superiore all'importo dovuto si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato maggiorato del 10%
 - comma 6, nessuna penalità si applica
 - in casi di riconoscimento di forza maggiore e in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale;
 - nel caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o in presenza di accertate economie di spesa;
 - per i progetti annuali qualora sia stata presentata domanda di rinuncia prima dei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
 - se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Ai sensi dell'articolo 24-*octies*, comma 1-bis, del d.lgs 17 marzo 2023, n. 42 come modificato da ultimo dall'articolo 12 comma 1-bis lettera a) della legge 21 aprile 2026, n. 75, ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto.

Pertanto i beneficiari del contributo per l'intervento Investimenti che non realizzano integralmente l'investimento per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, mantengono il diritto al contributo per le sole azioni effettivamente realizzate. Tale importo è decurtato della quota relativa alle azioni non eseguite, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque conseguito.

Qualora il predetto obiettivo non risultasse conseguito, il contributo spettante è pari a zero; in tale ipotesi, ove si tratti di progetti biennali e sia già stato erogato un anticipo, si procede al recupero integrale dell'importo garantito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 in materia di incameramento e dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 in materia di svincolo di cauzioni relative agli anticipi.

Non sono riconosciute le eventuali cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali invocate, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, se la Regione ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se è stato comunicato l'avvio di un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze.
